

In G.U. il decreto del Mef che detta le regole per il credito di imposta

Casse, il bonus è realtà

Oltre che in Italia investimenti in tutta Europa

DI BEATRICE MIGLIORINI
E VALERIO STROPPA

Non solo investimenti in azioni, quote di società o obbligazioni di enti residenti in Italia, ma anche di società o enti residenti in uno stato membro dell'Ue o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Questi i confini entro cui le casse di previdenza potranno scegliere di indirizzare gli investimenti che daranno loro la possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dalla legge di stabilità 2015 a parziale compensazione dell'aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le casse e dall'11,5% al 20% per i fondi pensione). E la conferma è arrivata ieri a tarda sera quando in G.U. n. 175 è stato pubblicato il decreto 19 giugno 2015 del ministero dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità per usufruire dell'agevolazione fiscale (si

veda *ItaliaOggi* del 28 luglio 2015). La versione definitiva del decreto ha confermato, con qualche aggiunta, quanto previsto nelle bozze circolanti all'indomani dell'annuncio da parte del Mef del completamento del testo composto da sei articoli. Spazio quindi a investimenti mirati su turismo, cultura, ambiente, reti idriche, strade, porti, aeroporti, ferrovie, ospedali, immobili pubblici non residenziali, telecomunicazioni ed energia. E nulla sarà lasciato al caso. Qualora, infatti, la somma dei bonus richiesti dagli enti fosse maggiore del plafond disponibile (80 milioni di euro annui a partire dal 2016), la torta sarà ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto. Se invece il budget risulterà capiente rispetto alle domande, tutti otterranno l'importo prenotato. Sul fronte degli investimenti, ci saranno due possibilità: o un investimento diretto, tramite sottoscrizione o acquisto di azioni o obbligazioni, op-

pure indiretto, mediante il veicolo dei fondi comuni di investimento infrastrutturali. In quest'ultimo caso, gli Oicr potranno investire in capitale (venture capital, private equity) o in titoli di debito (private debt), purché le società target che operano nei settori strategici non siano quotate. Gli asset così individuati dovranno essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di dismissione o scadenza dei titoli prima del quinquennio, l'ente dovrà reinvestire il corrispettivo in analoghe attività entro 90 giorni (e non più 30, come inizialmente ipotizzato), pena la perdita del beneficio. Le casse, però, per essere sicure di poter beneficiare del bonus dovranno superare il controllo dell'Agenzia delle entrate. Compito dell'amministrazione finanziaria, infatti, sarà quello di verificare che gli investimenti proposti dalle casse per usufruire dell'agevolazione siano riconducibili all'elenco previsto dall'art. 2 del

decreto. A tal fine, inoltre, l'amministrazione finanziaria potrà anche acquisire il parere del dipartimento delle finanze. E nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti necessari, le Entrate potranno procedere al recupero. Sempre alle Entrate, poi, spetterà il compito entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto, di dettare le regole attuative e approvare il modulo di richiesta del bonus. Sarà la stessa amministrazione finanziaria a determinare annualmente la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Il tax credit, inoltre, dovrà essere utilizzato obbligatoriamente in compensazione, tramite il modello F24 telematico, e indicato nella dichiarazione dei redditi.

© Riproduzione riservata



ROMA - ODCEC

Certificati, rilascio online sprint

È stata siglata ieri la convenzione tra Roma Capitale e l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma che rende operativo il servizio dedicato ai professionisti per il rilascio online dei certificati anagrafici, di stato civile e di residenza. Gli iscritti all'Odcec di Roma potranno accedere ai dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune e ottenere informazioni e certificazioni necessarie ai propri compiti istituzionali e allo svolgimento dell'attività professionale. L'accordo prevede, inoltre, l'istituzione di uno sportello telematico a disposizione degli iscritti all'Ordine accreditati presso Roma Capitale, che fornirà a mezzo di posta elettronica, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, le certificazioni anagrafiche storiche e gli estratti di stato civile non rilasciabili per via telematica. In entrambe le procedure, il pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e delle spese postali, avverrà mediante un applicativo web con addebito su carta di credito o altro mezzo di pagamento equipollente.

GIURISDIZIONE

Cassazione e Cnf insieme per la tutela

È partita ieri, con l'insediamento del gruppo di lavoro paritetico Corte di cassazione-Consiglio nazionale forense, la collaborazione tra le due istituzioni volta alla salvaguardia della giurisdizione, in particolare di quella di legittimità. Hanno aperto i lavori il primo presidente della Suprema corte, Giorgio Santacroce, e il presidente del Cnf, Andrea Mascherin. Sono stati costituiti due sottogruppi: uno per la materia penale e il secondo per la materia civile. Compito dei gruppi di lavoro quello di individuare «soluzioni dirette a garantire l'efficienza del giudizio di legittimità e garantire la qualità e la corretta formulazione degli atti di impugnazione». La collaborazione si pone, inoltre, l'obiettivo di sviluppare soluzioni legislative sul processo che, ad avviso comune degli avvocati e dei magistrati, «dovranno sempre garantire equilibrio tra l'esercizio del diritto di difesa e l'esigenza di efficienza del processo».

Contributi a Cassa forense senza nessuna distinzione

Trasferire il prima possibile a Cassa forense i contributi versati alla gestione separata Inps prima del 2013 per tutelare circa il 20% degli avvocati iscritti all'albo. Al 31 dicembre 2013 erano, infatti, 53.111 i legali che non risultavano iscritti all'ente previdenziale di categoria. L'Sos arriva direttamente dall'Associazione italiana giovani avvocati che, tramite una nota diffusa ieri, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa messa in campo da Cassa forense che, la settimana scorsa, si è rivolta direttamente al ministro del lavoro Giuliano Poletti per chiedere una soluzione a un problema che richiede una soluzione immediata (si veda *ItaliaOggi* del 21 luglio 2015). «Decine di migliaia di avvocati hanno versato parte dei contributi all'Inps e parte a Cassa forense e ad oggi, questi contributi, non possono essere riuniti tutti in un'unica posizione. I dati parlano chiaro», ha sottolineato l'Aiga, «al 31 dicembre 2013, quando è entrata in vigore la nuova legge professionale che ha sancito l'obbligo di iscrizione all'istituto di categoria per tutti gli avvocati, erano 53.111 i legali che non risultavano iscritti a Cassa forense e dunque versavano i contributi alla gestione separata Inps. Ora queste somme versate prima del 2013 devono trovare la strada della casa comune costituita dalla cassa di categoria. Lo stesso presidente dell'Inps, Tito Boreri, di recente ha chiesto in parlamento che si trovi una soluzione». In ballo, inoltre, anche il rispetto dei principi costituzionali. «L'iscrizione obbligatoria alla Cassa, con i relativi versamenti minimi, non fa che concretizzare gli obblighi previdenziali previsti dal nostro codice deontologico forense che in questo si richiama ai principi della Costituzione», hanno precisato gli avvocati Fabrizio di Zozza e Michele Lerro, componenti della giunta nazionale di Aiga, «l'obbligo previdenziale è costituzionalmente sancito e nessuno, compresi i professionisti, può sottrarsi a questo onere, anche per una questione di solidarietà ed eguaglianza sociale. Invitiamo, quindi, i colleghi che in questi giorni stanno ricevendo gli avvisi di accertamento da parte dell'Inps a non sottrarsi all'obbligo di versamento di contributi arretrati, qualora questi vengano richiesti dall'ente. In tali situazioni può essere utile richiedere anche l'intervento di Cassa forense per trovare soluzioni improntate all'equità».

PROTESTI

Notai tenuti a rilievi immediati

DI DEBORA ALBERICI

Il notaio risarcisce la banca quando non solleva tempestivamente un protesto. A stabilirlo la terza sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza 15861, depositata il 28 luglio 2015. Il collegio ha rigettato il ricorso di tre professionisti, citati in causa da una banca che chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta omissiva, che non avevano tempestivamente protestato alcuni assegni privi di fondi. A loro difesa, i ricorrenti rilevavano di essere venuti tardi a conoscenza dei fatti e il giudice di merito, ovvero la Corte d'appello di Palermo, ha accolto le loro istanze contro la decisione di primo grado, ma solo parzialmente. I ricorrenti censuravano la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto provato il danno subito dalla banca, sebbene non fosse stata fornita alcuna prova da parte di quest'ultima dell'avvenuto pagamento in favore dei vari istituti di credito delle somme indicate negli assegni protestati. Per la Suprema corte, però, il ricorso dei notai deve ritenersi infondato. In primo luogo piazza Cavour ha chiarito che risulta accertato l'omesso tempestivo protesto degli assegni e, quindi, «la perdita dell'azione di regresso, nei confronti degli istituti di credito corrispondenti, volta a ottenere l'ammontare degli assegni pagati». Il danno è collegato, secondo la Cassazione, alla perdita di quest'azione. Ecco perché le somme degli assegni costituiscono la misura del danno liquidabile. A tal proposito, gli Ermellini hanno ricordato come «l'art. 46 del rd 1736/1933 prevedeva che il protesto deve farsi prima che sia spirato il termine per la presentazione dell'assegno, termine che, in base all'art. 32, è di otto giorni se l'assegno è pagabile nello stesso comune di emissione». Il successivo art. 47 «stabilisce, nel primo comma, che il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, inattivando così un meccanismo informativo».



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti